# DELL' ORIGINE DEL DRITTO

E DELLE

# LEGISLAZIONI NON CHE DEI RAPPORTI TRA LORO

## ORAZIONE

PRONUNZIATA NELL' UDIENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
DEL 3 GENNARO 1854.

DA

GAETANO PARLATI

PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE MEDESIMO
SOCIO ONORARIO DELL' ACCADEMIA GIOENIA

CATANIA
STAMPERIA DEL GIORNALE DI CATANIA

1854.

*In jure vivimus, movemur et sumus.*

Bando e per sempre ai meschini legulei, che credono la scienza delle leggi attenersi alla semplice lettura delle formole adottate dai varî legislatori per averne tutta intiera la intelligenza senza rimontare ai principî (1).

Oramai l'esperienza depone con tutta la sua autorità, il tempó delle illusioni è finito, e l'opinion pubblica fondata sul progresso della filosofia e delle scienze morali, chiaro addimostra, come bisogni approfondire la natura dell'uomo, studiare le rivoluzioni, cui la legislazione soggiacqne per si felice influenza per

(1) » O cacciati dal Ciel gente dispetta (*)
» O terreni animali, o menti grosse (**)
» Ond' esta oltracotanza in voi si alletta? (***)
(* e ***) Dante-Inferno C, 9. v. 9. 93.
(**) Idem-Paradiso C. 19. v. 85.

impegnarci all'amor dello studio, che più che la protezione giova alle scienze (1).

Le leggi positive non sono figlie dell'arbitrio e della violenza; ma sibbene una espressione degl'immutabili principî del giusto e dello onesto applicati alle convenienze sociali, od in altri termini « la filosofia in azione, il codice » delle teorie, delle opinioni e delle idee adot» tate come regola di condotta dalla maggio» ranza della specie umana (2).

Tutti avvertono nei loro cuori il germe di questa scienza, perchè tutti provano il bisogno della giustizia. Ma perchè dessa venga conve-

(1) Lo stesso Poeta descrive allegoricamente la fatica dello studio, ed i dubbî che si avvertono in sul bel principio nelle scienze, che indi come si vanno meglio approfondendo svaniscono.

»... Questa montagna è tale,
» Che sempre al cominciar di sotto è grave;
» E quant' uom più va sù, e men fa male,
» Però quand' Ella ti parrà soave
» Tanto che 'l su andar ti fia leggiero,
» Come a seconda in giuso andar per nave.
» Allor sarai alfin d'esto sentiero :
» Quivi di riposar l'affanno aspetta.
Purg. Cant. 4. V. 88 a 95.

(2) Lerminier pag. 174.

nientemente assicurata, fa d'uopo, che la si fondi sopra la vera idea del dritto, non essendo la legge edificata sulla sabbia movente dei sistemi, ma sulle leggi stesse della natura.

Ecco il perchè io voglio provarmi d'intertenervi alcun poco a ricercare l'origine del dritto e della legislazione, non che i rapporti del primo con essa.

*Qui è vostro dimando*: (1) Il Legislatore ci grida ed il Publico, che da noi giustizia attende, perchè l'errore si allontani nei nostri giudizî. Dappoichè non possiamo esser guidati nella conoscenza dello spirito della legge positiva, nella sua interpretazione, che dai precetti della legge naturale, principio e guida suprema di tutte le funzioni giuridiche. È in tal modo che il tempio della giustizia si ravvisa apertamente, senzachè tenebrose foreste ne impediscano il retto sentiero.

« Lo sol *ci* mostrerà, che surge omai,
« Prender 'l monte a più lieve salita ». (2)

Così non sarà anche più a dubbiare sui benefici effetti della legislazione, e dell'amministrazione della giustizia sui pregiudizî, sull'i-

(1) Dante-Purgatorio C. 4. V. 18.
(2) Dante-Purgatorio C. 1. V. 107, e 108.

gnoranza e sull'ordine, fondato sulle leggi stesse della natura.

§ 1.

Le false teorie di attribuir tutto alle convenzioni ed all'uso, nulla esistendo d'essenzialmente giusto; di dir quindi la giustizia una sovrana stravaganza, una generosa imbecillità, son già da tanto tempo condannate all'errore, e come sofismi dalle scienze morali eliminate.

» Chi'l dice, mente; e folle è ben chi'l crede(1).

Gli Archelao. e dopo lui gli Aristippo, gli Arcesilao, i Carneadi, se per qualche tempo illusero le menti leggiere, vennero solennemente smentiti dalla potente dialettica del gran Cicerone.

Che se nei tempi a noi vicini si son esse sventuratamente riprodotte: se si è veduto un Montaigne, che si è fatto anche a sostenerle, la conoscenza dell'uomo e della sua natura chiaro addimostra la esistenza infallibile di un dritto, che non vive che nell'uomo, e non ha origine che nella natura sua medesima.

» Repetam styrpem juris a natura, qua duce
» nobis omnis est disputatio explicanda » (2).

(1) Ariosto Can. 28, ottava 79.
(2) Cicerone de legibus 1, 6.

Convien dunque analizar l'uomo nelle sue parti, e nei suoi più eminenti attributi, essendo altronde pur troppo vera la celebre sentenza di Platone, che « chi non conosce se stesso, » non può essere nè buono nè felice ».

Mirate in effetti l'opera della creazione: percorrete con l'analisi tutti gli esseri contigenti: distinguete il mondo minerale dal vegetabile, gli animali bruti dagli uomini, e voi rileverete dalla diversa conformazione ed organizzazione d'ognuno di essi, come una legge necessaria per forza esterna od istinto dirigge i primi a differenza degli ultimi a compiere nel mondo lo scopo, il fine di loro creazione, l'oggetto conforme alla loro natura.

Volgete all'uomo intanto lo sguardo; il suo oggetto non potea che esser conforme alla natura sua stessa.

Ed in vero. . . . . . « LA DIVINA POTESTATE,
» LA SOMMA SAPIENZA, IL PRIMO AMORE » (1)
che in lui stampava l'immagin sua, non potea certamente renderlo passivo nelle sue azioni.

(1) » . . . . . Colui che volse il sesto
» Allo stremo del mondo, e dentro ad esso
» Distinse tant'occulto e manifesto,
Dante-Paradiso C. 19. V. 40, 41, e 42.

Quest'essere sensibile quindi eser dovea intelligente e libero ad un tempo: (1) ed il suo fine di conseguenza non potea consistere, che nella perfezione e nel bene proprio della sua natura ragionevole. Supporre altrimenti sarebbe lo stesso che credere un' intelligenza operante senza scopo; ovvero ammettere lo assurdo, che potesse l'uomo effettuarlo, contradicendo all'essere suo medesimo, alla sua tendenza.

Che se questo è un vero innegabile, se egli debbe asseguir liberamente lo scopo impresso; sorge spontanea la idea, che egli abbia sin dal suo nascimento una legge, un'obbligazione a seguire *la legge morale* in senso vero (2).

(1) Dante nel suo Paradiso al Canto 5. V. 19, e seguenti rileva bellamente queste distinzioni.

» Lo maggior don, che Dio per sua larghezza
» Fesse creando, ed alla sua bontate
» Più conformato e quel, ch' ei più apprezza
» Fu della volontà la libertate,
« Di che le creature intelligenti.
» E tutte e sole furo e son dotate »,

(2) Anche il citato Poeta fa nascere, dall' idea della libertà concessa all' uomo da Dio, la legge morale :

» Color che ragionando andaro al fondo,
» S'accorser d' esta innata libertate,
» Però moralità lasciaro al mondo «.
Purg. C. 18, V. 67, a 69.

Ma non può questi riguardarsi isolato; ei non fu creato per vivere nelle foreste dal consorzio dei suoi simili lontano e per rimanere in continua guerra con essi. Se errore di tal fatta preoccupò le menti traviate nel secolo decimottavo, dal perchè i titoli ai dritti dell'uomo non erano allor bene distinti; la filosofia ricondotta oggi ai suoi principî l'à bandito del tutto. Il sentimento interno omai prevale; e la necessità dell'equilibrio sociale, l'unicità del tipo umano fa ben conoscere l'estensione dei suoi dritti, ed i suoi doveri. Conciossiachè è ben naturale, che dovendo egli vivere in società, debba in essa rinvenire i soccorsi allo sviluppamento dei suoi poteri, ed alla diminuizione dei suoi bisogni; ed astenendosi quindi dal recar danno a chicchesia, debba invece all'aiuto dei suoi simili concorrere. L'attività indefinita, di cui egli è dotato, viene in tal modo di conseguenza nella sua direzione sottoposta alla natura ed al fine della società, che al generale benessere aspira, cosicchè debb'egli seguire *la legge giuridica o del dovere giuridico,* dalla legge etica contemperata e nella quale va quella compresa. Ecco come la origine, il principio del dritto naturale non può

rinvenirsi, che nella centralità dell'essenza dell'uomo: esso è fondato nella sua attività, che deriva dal legame delle due sostanze, che lo informano, e delle quali la intelligenza dirigge le forze (1).

Il dritto adunque interviene in tutti gli atti umani diverse forme spiegando, a seconda le esigenze, che si sviluppano nella vita degli uomini e delle società.

Egli è che estende il suo impero sulle proprietà, sulle arti, e le scienze: ed allo scopo della natura congiungendosi mercè l'equilibrio sociale, che ovunque stabilisce, ne fà il benessere generale derivare.

§ 2.

» Sed nos in vitium credula turba sumus (2).

La saviezza sventuratamente non interviene in tutti gli atti: dacchè non sempre la mente presenta alla volontà il bene vero ed alla na-

(1) Rilevasi da altro passo dell'Alighieri. come la ragione sia quella, che consiglia e regola i nostri appetiti.

» Or perchè a questa ogn' altra si raccoglia
» Innata v' è la virtù, che consiglia,
« E dell' assenso dee tener la soglia
Purg. C. 18. V. 61, a 63.

(2) Ovidio lib. 4. Fastor.

tura conveniente. Le smodate passioni, e le cattive abitudini spesso spesso prevalgono.

» Pur dal mal uso è vinta la ragione,
» E pur l'arbitrio all'appetito cede: (1)
» Oh sommo Iddio come i giudici umani,
» Spesso offuscati son da un nembo oscuro! (2)

E valga il vero: son le passioni, che danno alle operazioni umane tutta la forza e l'energia possibile; ma non bisogna dimenticare, che son desse il prodotto della sensazione e della immaginazione, e che han l'uomo per soggetto, non in quanto è ragionevole, ma in quanto è sensitivo. L'intelligenza quindi all'imagine del bene sensibile, che riman fissa nell'animo, non ispiega la sua supremazia sulla volontà umana: e questa all'impulso si abbandona della rea tendenza da quell'imagine stessa suscitata. Così la volontà rompe i legami d'ogni subordinazione morale alla ragione, e sprezzando altiera la direzione del dritto, non al bene vero si appiglia, ma al bene falso, al male.

« Che falla dissimile dal Sommo Bene
» Perchè del lume suo poco s'imbianca ».

Ecco sorgere quindi la necessità delle leggi.

(1) Ariosto C. 16. Ott. 4.
(2) D, Can. 10. Ott. 15.

La forza della libertà individuale vincendola per la forza delle passioni sul dritto ; che è anche esso individuale nell'uomo isolatamente considerato, è mestieri che si arresti una volta. Parlino invece le leggi, che vien formando l'autorità suprema sociale, nella quale il dritto naturale esiste in tutta la sua estensione, e che scevra dalle passioni, perchè universale, sa reprimere i vizî e sostituire al disordine l'equilibrio sociale per la sicurezza degl'individui e delle proprietà. Sia pure impossibile, come lo è tuttavia, di costringere direttamente le volontà, ma non è men certo, che, quantunque in un modo semplicemente indiretto, lo scopo comune nel tutto insieme si ottiene. Dappoichè le leggi rammentano i doveri sociali, e la sanzione stessa, che ai delitti è annessa, fa nella scelta preferire più sovente l'attaccamento all'ordine, che l'uso ingiusto della forza privata (1).

(1) Lo stesso Poeta nell'ottava prima del canto quarto addimostra come sia da compiangersi la condizione di colui che si dà al mal fare.

» Miser, chi mal oprando si confida
» Che ognor star debbia il maleficio occulto!
» Che quando ogn'altro taccia, intorno grida
» L'aria e la terra stessa, in che è sepulto ».

Esse formano adunque il bisogno primo delle società, il loro più potente legame: tutti ne apprendono i vantaggi, perchè per esse le società sussistono, e si estendono. La venerazione medesima, che superiore alla tomba riman tuttavia pei savî legislatori, e che le orde dei selvaggi han pur riconosciuto, *accorrendo innanzi ad essi che imprendevano a dar loro le leggi ed a civilizzarli*, non fa che ribadire lo assunto (1).

Gli uomini stessi sprezzatori delle leggi e dei costumi (2) che Filippo il Macedone fece stabilire nella Città da lui fatta appositamente fabbricare, si videro alla fine costretti a fissar tra loro delle buone leggi, ed un'ottima polizia.

È dunque pur troppo vero al dir di Plutarco » che la influenza della legislazione è sull'u» niverso intiero: è dessa la regina degli uo-

(1) Barthelemi.

(2) Non potrebbe meglio delinearsi il carattere di costoro che colla bella descrizione che fa il Tasso di Argante al C. 2do ott. 1ma.

» Impaziente, inesorabil fero,
» Nell'arme infaticabile ed invitto,
» D'ogni Dio sprezzatore, e che ripone
» Nella spada sua legge e sua ragione ».

» mini e degli Dei ». Il credere che avesse potuto esistere un tempo in cui non conoscendosi ancora nè vizî nè delitti, se ne fosse fatta precisione; non è che l'effetto d'illusioni beate dei Poeti, alle quali si lasciò trarre lo stesso Tacito non che il Sallustio, che fa vivere senza legge anche gli Aborigeni, ed i Getuli.

Nò le leggi nascono colle società civili. Se desse sin dal loro principio non poterono scriversi; la poesia, che indi alla musica congiungeasi, le facea sin dall'infanzia ritenere. Ed i tempi posteriori vi mostrano, come le tavole di pietra, le colonne, il legno, i metalli teneri, la tela, la pelle degli animali, la cera distesa sul legno. le foglie di varie piante, e la scorza degli alberi furono nei varî secoli i loro depositarî.

§ 3.

Ma le leggi non son nate che dal dritto, ed ha solennemente errato chi si è fatto a sostenere il contrario: (1) esse non sono in buoni termini, che la sua manifestazione, l'applicazione alle circostanze particolari, al grado di

(1) Montesquieu e Bentham.

incivilimento e di sviluppamento dei popoli, onde condurli allo asseguimento dello scopo dalla natura impresso. Dappoichè il fine della società, come quello dell'individuo non è, che la sicurezza il benessere ed il perfezionamento, a cui debbon tutti concorrere.

Or se per verificarsi questo triplice fine è neccessità di una norma comune, che all'idea riporti della autorità, che comincia a svilupparsi nelle famiglie per estendersi alle società civili; le leggi, che si sanzionano non possono essere che a quest'ordine supremo subordinate, alle viste cioè ed ai dettati della natura. Così queste col dritto scambievolmente soccorronsi: provvede il primo, ove quelle si tacciano: e valgon le seconde ad apprestar la forza all'altro, che per se stesso riesce tal volta impotente all'urto delle passioni. Che se il tempo novator d'ogni cosa obbliga spesso a variar di leggi; se è pur vero secondo Filangieri che « gl'interessi delle Nazioni si mu-
» tano come le generazioni, e pochi anni di
» tempo, od un meridiano di distanza bastano
» per rendere pernicioso in un tempo od in
» un luogo quello, che era utile in un altro
« tempo od in un altro luogo » non è men

vero, che esse non possano comandare tutta cosa, che la morale divieta, e proibire tutto ciò, che la morale comanda. Il dritto, la giustizia, la morale, si uniscono con nodi indissolubili che non è permesso di rompere.

Così non mai sapranno i Faraoni giustificare la legge di aver sottoposti ai più ignobili e duri servigi in favor dello stato gli Ebrei. Era il Dio di Isdraello, che per una serie di miracoli sottraeali al duro giogo della schiavitù per mezzo di un Moisè, cui la tirannia non potè privar di vita, ma il solo supremo volere dopo più che cento venti anni di sua età; *spirando sulla bocca del suo signore* (2).

Gelone protettore zelante per l'agricoltura, per le lettere, e per le arti utili, non saprà mai nascondere l'ingiustizia della sua legge in aver fatto demolire Città, affin di accrescere la popolazione di Siracusa, ed ivi trasportare i ricchi soli, che l'abitavano. Non saprà egli in faccia alla posterità scolparsi di aver fatto vendere fuori dell'Isola tra i vinti Megaresi ed Eubei la classe dei poveri, sotto la idea, che questi potean lasciarsi facilmente corrompere dalla sete del-

(2) Deuteronomio Cap. 34 v. 5.

l'oro per apportare nel paese il disordine « La
» bontà del fine, dice benissimo il celebre Ma-
» miani della Rovere, non leggittima il mezzo
» non buono; (1)

Il primo scopo della società è la giustizia, nè v'à certamente utiltà, ove quella non vi abbia, ed a cui l'altra sia subordinata, quantunque vengano in istretta relazione tra loro. La autorità pubblica deve dunque dirigger sempre le sue mire e subordinarle al supremo fine morale: e nel conflitto tra la morale e l'utile, deve sempre la prima prevalere, quando sorga tra loro contradizion tale, che l'uno non possa reggere a fronte dell'altra. Or mettere da costa, come pretese Aristotile, la dignità dell'essere ragionevole, volendo sostenere l'assurdo, *che la schiavitù sia un fatto secondo natura*; calpestare anzichè soccorrere l'esercizio dei dritti umani, e promuoverne il benessere; non è introdurre il dritto ma distruggerlo nei suoi principî stessi constitutivi « Non si può aspirare,
» dicea Guizot, che a quello esclusivamente,
» che si può ottenere leggittimamente, giusta-
» mente, regolarmente, rispettando i principî,
» sui quali la civilizzazione riposa ».

(1) Lettera 4. Sulla filosofia del dritto.

Al di là di questi confini non vi ha che forza, e non dritto; nè si possono dalle leggi civili impunemente sorpassare i giusti limiti ad esse assegnati: *Quos ultra citroque nescit consistere rectum.*

Il dir tra loro incompatibili, come facea Montesquieu, (1) le leggi divine ed umane, naturali e civili, per indi dedurne contro l'universal consentimento di tutti i popoli, che l'ordine delle successioni dipenda dal dritto politico o civile, e non mai dai principî del gius naturale; mostra apertamente ignorarsi, che il progresso delle leggi sia maggiore quantopiù al dominio di quello son esse sottoposte, quantopiù si conoscono e si apprezzano i dritti dell'uomo. Ma la legislazione corre colla civilizzazione, che per ottenersi abbisogna del concorso dello sviluppamento dello stato sociale, e di quello dell'uomo individuo al tempo stesso.

» L'arte della politica, dice con forza il Ler» minier, non consiste in creare una chimera
» per opporla alla natura, ma nell'elaborare
» la natura conosciuta, e seguirne le leggi ed
» i bisogni » (2) — Dapoichè le società civili

(1) Esprit des lois — liv. 26 chap. 6.
(2) Philosophie du droit — chap. 2.

rifuggono all'idea dell'arbitrio : qualunque moderazione, che esse impongano allo astratto dritto, non può essere fondata, che sulla necessità naturale della convivenza, o per meglio dire delle esigenze comuni. Epperò considerare il solo dritto individuale privato senza il soccorso del sociale, che anch'esso naturale; è lo stesso che sconoscere la filosofia del dritto e la natura umana nell'assoluta tendenza alla socialità. I dritti stessi *dativi* in effetti che emergono dalle relazioni sociali, e che il profondo Romagnosi distingueva tanto bene dai *nativi* nascenti dai semplici rapporti individuali o privati, non sono a vero dire che anch'essi naturali, quantunque come dati dalla società ritengansi. Le leggi non fanno che determinarli, come positivamente determinano i modi dell'esercizio dei dritti *nativi*, per semprepiù tutelarli senza nè punto nè poco contradire al fine della società. Tutti i dritti quindi sia che sorgano da quelli di famiglia, di eredità, di proprietà, e che tendono al mantenimento sociale, non sono che dei veri dritti, che dai rapporti di società scaturiscono, e di conseguenza naturali. Ma non sarà mai che la società possa crearli del tutto, nè avrà mai fondameuto l'i-

dea del Filosofo Italiano, che ad essa attribuisce il potere di stabilir l'ordine delle successioni, che alla sua sussistenza si riattaccano.

---

Signori noi viviamo felicemente sotto una legislazione, per la quale possiam dire, come Sthenelo in Omero: « Sien grazie al Cielo di » quanto vagliamo infinitamente meglio dei no- » stri antenati » Sien quindi tributati gli omaggi i più sinceri al più buono dei Principi, intento sempre al miglioramento delle leggi per vantaggiare di più in più gl'individui, e la condizione economica del nostro Paese. Siam noi anche grati a far ricordo, come egli nulla trasandando pel bene dei sudditi, si sia fatto rappresentare in questa parte dei suoi Reali Dominî da sì cospicuo Personaggio, (1) di cui il sole nome è l'elogio il più eloquente delle sue virtù, del suo sapere, e dello impegno il più fervido di seguire per tutto le generose intenzioni dell'Augusto Monarca. Riandate i moltiplici atti legislativi da lui emanati nei tempi diversi, tendenti tutti a ricondurre le leggi

(1) S. E. il Principe di Satriano Luogotenente Generale in Sicilia.

alla purità dei principî, dai quali esse naturalmente scaturiscono, e voi sentirete dalla coscienza universale sollevarsi un grido di gratitudine e di affetto, che a lui ci unisce con sì dolci nodi, che l'ingiuria dei tempi non potrà che accrescere. Ma s'Egli dall' alto suo seggio non può aspirare, che alla gratitudine dei popoli: incombe a noi colla maturità dei giudizî di mostrare il merito delle leggi, ed il grado eminente di civilizzazione, a cui tende sempre a condurci. Non vi ánno più, egli è vero, i Tribunali, che gli Egiziani fondavano per giudicare i Principi, la storia però ne è più potente ed il tramandarla illibata è al nostro ministero affidato.

Ma io ben lungi di deplorare come il D'Aguesseau (1) pel disprezzo della scienza per e l'abborrimento della fatica, non ho che a gratularmi con voi. Voi penetrati che la giustizia debb'essere illuminata, pronta, universale, rendete tuttodì conto a voi stessi ed al Pubblico dei vostri studî, delle vostre applicazioni, delle vostre veglie. Voi potete oggi sfidare colla fermezza dei Focioni la maligna-

(1) Discorso decimo pronunziato nel 1704.

zione, perchè rivolga contro i vostri petti le sue armi imbelli, se gli sia possibile. Voi potrete dire ad un tempo a lieta fronte or, che un'augusta cerimonia vi riunisce in questo Tempio di Temi, alla presenza di un foro illuminato, e di un pubblico fedele al suo Re. « Loquimini de me coram Domino et con» temnam illud hodie ». I vostri trionfi, la vostra gloria son riposti nelle leggi, nella ragione, nelle vostre sentenze.

---

» At tu dum primi floret tibi temporis aetas
» Utere, non tardo labitur illa pede ». (1)

Sì voi giovani Avvocati, che al difficile arringo vi esponete, non sgomenti la serie dei vostri doveri e dei lunghi travagli, che dovrete, per giungere alla meta, sostenere: dacchè *bisogna travagliare a pensar bene* (2).

» Tanto ti prego più gentile spirto,
» Non lasciar la magnanima tua impresa ». (3)

Siate quindi virtuosi: che a tanto le scienze morali vi spingono: accettate la difesa per far risplendere la giustizia senza ricorrere ai

(1) Tibullo — Elegia 8, lib. 1.

(2) Pascal-Pensieri-Conoscenza generale dell'uomo § 6.

(3) Petrarca.

sofismi: ed un nobile disinteresse nell'esercizio di una professione, che vi rende amici della legge vivendo con essa e per essa, sia per voi la guida a ben comportarvi; » nam si lucro » pecunia, quae capiuntur, veluti abjecti, at» que degeneres inter vilissimos numerabuntur ». Voi avrete bensì dei larghi compensi nell'ammirazione del pubblico, nella sentita riconoscenza dei vostri clienti (1) e nei vostri piaceri stessi intellettuali per la forza degli studî, che vi faran conoscere le vicende del passato, valutare il presente, antiveder l'avvenire,

» Quod fuit durum pati
» Meminisse dulce est (2).

Seguite perciò il nobile esempio dei vostri maestri, che col loro sapere e la loro virtù rendono pregevole questo foro: contribuite com' essi con noi al trionfo della giustizia, da cui il trionfo della legge deriva, non amando

(1) Studisi ognun giovare altrui; che rade.
Volte il ben far senza il suo premio fia.
Ariosto cant. 23 ott. 1.

(2) Seneca in Hercul: furent.

la virtù di circoscrivere in istretti cancelli i suoi beneficî ma di estenderli a tutti.

» Or se le mie parole non son fioche,
» Se la tua audienza è stata attenta,
» Se ciò, che ho detto, alla mente rivoche;
» In parte fia la tua voglia contenta,
» Perchè vedrai la pianta, onde si scheggia (1),

(1) Dante-Paradiso C. 11, v. 133 a 137.